Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 gennaio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

Concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Coltivazioni tabacchi, « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Toscana.

Concorso, per esami, a quattro posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Coltivazioni tabacchi » e « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Marche.

Concorso, per esami, a nove posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Coltivazioni tabacchi » e « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

Concorso, per esami, a quindici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Coltivazioni tabacchi » e « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Concorso, per esami, a ventuno posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Coltivazioni tabacchi, « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie.

Concorso, per esami, a dodici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sicilia.

Concorso, per esami, a undici posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branche « Manifatture tabacchi » e « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

(Da 13778 a 13790)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976, n. **880**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936. n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 164 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in oncologia clinica.

Dopo l'art. 291, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia clinica.

Scuola di specializzazione in oncologia clinica

Art. 292. — La scuola ha la durata di 3 anni.

Art. 293. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Nella iscrizione alla scuola di specializzazione sarà data la preferenza a candidati già in possesso della libera docenza e di specializzazione in altre materie biologiche e cliniche.

Art. 294. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola nei tre anni di corso è di 15 allievi (5 ogni anno accademico).

Art. 295. — Gli insegnamenti previsti sono così ripartiti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori;
biochimica dei tumori;
patologia oncologica speciale;
diagnosi istologica e citocariologica dei tumori;
registrazione epidemiologica dei tumori.

2° *Anno*:

prevenzione dei tumori;
diagnosi precoce dei tumori;
riscontri anatomo clinici;
clinica medica generale dei tumori;
clinica chirurgica generale dei tumori;
diagnosi e terapia radiologica dei tumori;
gli isotopi radioattivi nella diagnosi e nella terapia;
immunologia e immunoterapia dei tumori.

3° *Anno*:

diagnosi e terapia dei tumori ORL;
diagnosi e terapia dei tumori del cavo orale;
diagnosi e terapia dei tumori genitali femminili.
diagnosi e terapia dei tumori cutanei;
chirurgia oncologica;
terapia antalgica dei tumori;
chemioterapia antiblastica.

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI:

semeiotica dei tumori;
tecniche chirurgiche complementari;
chirurgia riparatrice.

Art. 296. — La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria.

Art. 297. — Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.

Art. 298. — Alla fine del triennio gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta e sostenere un esame di diploma.

Art. 299. — Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse oncologico.

Art. 300. — Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono altresì tenuti al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1976
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1976, n. **881.**

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 881. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 9.000.000, un appartamento sito in Pistoia, corso Gramsci, 77, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 220, particella 81 sub 8, di proprietà della sig.ra Liberale Augusta, da adibire ad uso diretto dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1976
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1976, n. **882.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione piscicoltori italiani, in Treviso.

N. 882. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione piscicoltori italiani, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1976
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1976, n. **883.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Forlì.

N. 883. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Forlì, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, n. 1190.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1976
Registro n. 19 *Agricoltura, foglio n.* 128

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. **884.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Sebastiano e Rocco e di S. Pietro, in Modigliana.

N. 884. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modigliana 1° maggio 1975, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Sebastiano e Rocco, in località S. Domenico del comune di Modigliana (Forlì), e di S. Pietro, in località Castagnara dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1976
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. **885.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto S. Vincenzo, in Avola, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 885. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'istituto S. Vincenzo, in Avola (Siracusa), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1976
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1976, n. **886.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Padova.

N. 886. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *dicembre* 1976
Registro n. 20 *Agricoltura, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1976.

Nomina dei componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 1976-80.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 agosto 1963), con il quale è stato approvato il regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri;

Considerato che l'8 settembre 1976 sono venuti a scadere, per compiuto quadriennio, i comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerato che nei giorni 26 e 27 ottobre 1976 hanno avuto luogo le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, indette con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 1976;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei dodici membri di detti comitati di cui alla lettera *f*) del citato art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, in sostituzione di quelli nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 1972;

Visti gli articoli 2 e 32 del regolamento sopramenzionato;

Premesso che i componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche durano in carica un quadriennio, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 283;

Decreta:

Sono nominati componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 1976-80:

Figà-Talamanca prof. Alessandro, per le scienze matematiche;

Maurenzig prof. Paolo, per le scienze fisiche;

Cerrai prof. Enrico, per le scienze chimiche;

Cavazza dott. Claudio, per le scienze chimiche;

Cutinelli prof. Carmine, per le scienze biologiche e mediche;

Valente prof. Saverio, per le scienze geologiche e minerarie;

Milella prof. Antonio, per le scienze agrarie;

Liguori prof. Francesco, per le scienze agrarie;

Reale prof. Francesco, per le scienze di ingegneria e architettura;

Montalenti ing. Umberto, per le scienze di ingegneria e architettura;

De Rosa prof. Luigi, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche;

Brutti dott. Mario, per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1976

Il Presidente: ANDREOTTI

(13816)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, il tutto in sostituzione di analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza sottoindicate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni La Fondiaria vita, con sede in Firenze:

tariffa 7 (m = n), relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 8 marzo 1973);

tariffa 7, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 5, 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge (ipotesi 3%), liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreti ministeriali n. 6454 del 15 febbraio 1969 e n. 6989 del 21 luglio 1970);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione (in sostituzione di quanto autorizzato con decreto ministeriale 13 ottobre 1955);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale crescente (in sostituzione di quanto autorizzato con decreto ministeriale 13 ottobre 1955);

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite dai contratti con adeguamento automatico (in sostituzione delle analoghe autorizzate con decreto ministeriale 9 gennaio 1974).

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(13069)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1976.

Aumento dell'importo delle quote di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che nel periodo tra l'agosto 1975 e il 30 aprile 1976 l'indice del costo della vita è aumentato del 12,3 per cento;

Ritenuto, pertanto, che al 30 aprile 1976 l'indice suddetto ha registrato una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello calcolato alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319;

Di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

A decorrere dal 1° maggio 1976 la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad aumentare del 12,3 per cento l'importo delle quote di pensione da essa corrisposte.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

(13836)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Riconoscimento del circolo nautico Fraglia Vela Desenzano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del 25 marzo 1976, con la quale il circolo nautico Fraglia Vela Desenzano, via Dal Molin n. 25, Desenzano, ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 33 espresso in data 19 luglio 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo nautico Fraglia Vela Desenzano, via Dal Molin n. 25, Desenzano, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il circolo nautico suddetto è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge citata, nonché ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo nautico Fraglia Vela Desenzano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile, Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

Il circolo nautico Fraglia Vela Desenzano è autorizzato, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso il circolo suddetto per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *a*) dell'art. 20 della legge suindicata sono i seguenti:

presidente: il presidente del circolo Fraglia Vela Desenzano o, su delega del presidente, un socio dallo stesso designato;

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

1958

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

F.V.D.
FRAGLIA VELA DESENZANO
Anno di fondazione 1958

FRAGLIA VELA DESENZANO
Via Dal Molin, 25 - Desenzano del Garda
Tel. 030 - 9143343

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Firma del titolare ....

Cognome e nome ....
....
Data e luogo di nascita ....
....
Residenza: Città .... Cap. ....
Via ....

IL PRESIDENTE

....

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. .... rilasciata dalla:
FRAGLIA VELA DESENZANO
che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Timbro

Data ....

IL PRESIDENTE ....

....

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

– 6 –

ANNOTAZIONI

– 7 –

ANNOTAZIONI

– 8 –

NORME SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO (Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nel relativi regolamenti di esecuzione o nelle altre leggi speciali. Omissis...

Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) *imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con* motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navizazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il *conseguimento delle abilitazioni previste dal presente* articolo, sono stabiliti dal Ministero per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 30 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale e dalla parte terza del Codice della Navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

(13279)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1976.

Modificazione alla lunghezza della pista principale dell'aeroporto di Venezia « Marco Polo ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto datato 23 luglio 1965, con il quale sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714 del codice della navigazione relativamente all'aeroporto aperto al traffico aereo commerciale internazionale di Venezia «Marco Polo »,

Preso atto che ai fini del potenziamento dell'impianto la pista principale di atterraggio dell'aeroporto di Venezia « Marco Polo » è stata prolungata di metri 600 e che pertanto la sua lunghezza è passata da metri 2700 a metri 3300;

Considerato che occorre pertanto procedere alla modifica del citato decreto, in quanto è intervenuta la menzionata variazione nella lunghezza della pista principale di atterraggio;

Decreta:

Articolo unico

La lunghezza della pista principale dell'aeroporto di Venezia « Marco Polo » indicata in metri 2700 dal decreto ministeriale in data 23 luglio 1965, è modificata in metri 3300.

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Ministro: RUFFINI

(13839)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota n. 11192 del 12 novembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Genova fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura prof. Enrico Biale, dimissionario, con il dott. Luigi Giordano;

Decreta:

Il dott. Luigi Giordano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sostituzione del professore Enrico Biale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13875)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Integrazione del comitato per i finanziamenti agevolati al commercio, di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il decreto ministeriale del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge;

Visto il decreto dell'8 settembre 1976, n. 2070, con il quale il presidente della giunta regionale d'Abruzzo ha designato il rappresentante della regione predetta;

Decreta:

Il comm. Ugo Crescenzi, in qualità di rappresentante della regione Abruzzo, partecipa alle sedute del comitato per la gestione del fondo per i finanziamenti agevolati al commercio, per l'esame delle domande di concessione dei contributi in conto interessi relative alla regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

(13876) p. *Il Ministro*: ERMINERO

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Proroga delle funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1975 che ha sciolto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, gli organi amministrativi della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno;

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 17 e 23 dicembre 1975, con i quali sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Le funzioni dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia del 17 e 23 dicembre 1975, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

(13930) *Il Ministro*: STAMMATI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Polisolfuro di bario liquido Fini dell'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Polisolfuro di bario liquido Fini, concessa all'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13858)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Shell endrin 20 EC dell'impresa Shell italiana S.p.a.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Shell endrin 20 EC, concessa all'impresa Shell italiana S.p.a., con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13861)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Tiofin R 35 dell'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Tiofin R 35, concessa all'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13856)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Polisolfuro di calcio Fini dell'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Polisolfuro di calcio Fini, concessa all'impresa Fitofarmaci eredi Fini Giulio, con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13857)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 210-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 210-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Cassetti Renzo, in Firenze, via E. Gaglio, 270.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(13665)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 192-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 192-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Rossi Oreste, in Firenze, via del Leone, 1.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a *restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.*

(13666)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 414-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 414-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Lisi Adriano, in Firenze, Borgo S. Jacopo n. 40/R.

(13660)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 400-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 400-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta « A.R.P.A. » di Padovani Giorgio, in Firenze, via Ramaglianti n. 8/T.

(13661)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 152-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 152-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Agostini Carlo, in Firenze, via delle Terme n. 10.

(13664)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 145-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 145-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Quirici Alessandro, in Firenze, via delle Terme, 13.

(13659)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi e all'opera universitaria di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 26 ottobre 1976, n. 4062, l'Università degli studi e l'opera universitaria di Catania sono state autorizzate ad acquistare indivisamente in proprietà per quote corrispondenti alle somme versate rispettivamente dai due enti, l'immobile sito in via Generale di S. Marzano da adibire a casa dello studente, al prezzo complessivo di L. 346.000.000.

Il decreto prefettizio 19 gennaio 1976, n. 2207, è revocato.

(13843)

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 18 novembre 1976, n. S/3582, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di un gruppo di volumi per un valore di L. 1.154.400, disposta dall'Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda (A.I.D.D.A.), da destinare alla biblioteca della facoltà di economia e commercio.

(13842)

Vacanza della cattedra di matematiche complementari presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena è vacante la cattedra di matematiche complementari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13818)

Vacanza della cattedra di corrosione e protezione dei materiali metallici presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di corrosione e protezione dei materiali metallici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13819)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Viviani a r.l., in Castellammare di Stabia

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 la società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Viviani a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito dott. Silvio Perillo in data 18 agosto 1967, rep. n. 25743, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vincenzo Pallonetto.

(13880)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Legnami Abruzzo», in Pescasseroli

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1976 la dott.ssa Maria Claudia Ioannucci è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Legnami Abruzzo», in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Paolini in data 11 gennaio 1949, in sostituzione del rag. Igino Desiati.

(13881)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976, concernente «Trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dello Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, pag. 6525, colonna III, la qualifica del nominativo Simoni Ferrando deve leggersi: «insegnante *B*» invece di: «insegnante *A*».

(13879)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'11 dicembre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Montecchio (Terni), in liquidazione coatta, il dott. Mario Tordi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(13844)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arborea

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Augusto Piras è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arborea (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Governatore: Baffi

(13845)

Revoca dell'affidamento della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Orune al Banco di Sardegna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento di esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 25 giugno 1975, con il quale, su proposta del Banco di Sardegna, è stata affidata al Banco stesso, tra l'altro, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

Considerato che sono venute meno le condizioni in base alle quali tale provvedimento è stato adottato;

Dispone:

E' revocato il provvedimento assunto in data 25 giugno 1975, di cui in premessa, per la parte con la quale è stata affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, la gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1976

Il Governatore: Baffi

(13846)

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Cagliari e Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Schirru Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Sperate (Cagliari).

Il sig. Pilleri Valerio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Settimo S. Pietro (Cagliari).

Il sig. Serci Davide è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).

Il sig. Suella Piero è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Elmas (Cagliari).

Il sig. Murtas Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari).

Il sig. Tunis Eugenio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Narcao (Cagliari).

Il sig. Sassu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

Il sig. Puledda Giovan Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Maria La Palma (Sassari).

Il sig. Pes Domenico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Valledoria (Sassari).

Il sig. Fenu Vittorio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Governatore: BAFFI

(13457)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponteranica

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5360, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponteranica (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 28 gennaio 1975, n. 305.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 18 aprile 1975, n. 318.

(13754)

Approvazione del piano di zona del comune di Corbetta

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5383, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Corbetta (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13755)

Approvazione del piano di zona del comune di Sesto ed Uniti

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5381, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Sesto ed Uniti (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13756)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cattolica

Con deliberazione della ginuta regionale 26 ottobre 1976, n. 3367, controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4154/3976 nella seduta del 1° dicembre 1976, è stata approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Cattolica (Forlì), adottata con deliberazione consiliare 26 aprile 1976, n. 118.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13847)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di St-Vincent

Con deliberazione della giunta regionale 10 novembre 1976, n. 5184, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la prima variante al vigente piano regolatore generale del comune di St-Vincent (Aosta), adottata con deliberazione consiliare 18 novembre 1975, n. 110/NC.

Copia di tale deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(13848)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Comelli Gregorio intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria di Comel del proprio cognome variato in precedenza in Comelli al genitore Severino Comel, con il decreto prefettizio 10 aprile 1935, n. 50/404/Div. I;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Comelli Gregorio di Severino e della Miculus Anna, nato a Gorizia il 6 agosto 1952 e residente a Gorizia, via San Gabriele, 65, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Comel ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 7 dicembre 1976

Il prefetto: BARRASSO

(13621)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di trentacinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di trentacinque ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 28 marzo 1953;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi, per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo.

Essi hanno l'obbligo di notificare telegraficamente le successive eventuali variazioni di indirizzo al Ministero della difesa - Maripers - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente, in carta legale;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie:

1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (*sufficiente*);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultati dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di un punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno fare pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni alla data di ricezione della comunicazione ministeriale, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso.

In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo siano vincolati a termine dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio, si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati, in relazione al tipo di brevetto conseguito, presso « Reparti aerei antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 332

Modello di domanda
(su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta legale;

2) . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (4) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(13867)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di cito-oncologia;

sei posti di assistente anestesista;

tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(13891)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatria addetto alla divisione di pneumotisiologia presso la sede di Molfetta;

due posti di aiuto radiologo del servizio di radiologia presso la sede di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(13892)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio unico di radiologia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(13893)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(13896)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione ortopedico-traumatologica;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(13897)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA 1807-1883 » DI CASTELLANA GROTTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente medico;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(13894)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ostetrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(13895)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770020)